

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12549 Anno 2022

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 20/04/2022

ORDINANZA

sul ricorso 12694-2021 proposto da:

PATRIZIO, BEATRICE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 55,
GUIDONIA MONTECELIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato
GIACOMO ;

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE di CAPPADOCIA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1462/2020 della CORTE D'APPELLO de
L'AQUILA, depositata il 02/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO
GLAIME GUIZZI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

607
22

Ritenuto in fatto

- che Beatrice e Patrizio ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1462/20, del 2 novembre 2020, della Corte di Appello de l'Aquila, che – respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 199/16, del 1° marzo 2016, del Tribunale di Avezzano – ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di Cappadocia, ex art. 2051 cod. civ.;

- che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che Giuseppe (quale genitore esercente la potestà sull'allora figlia minore Beatrice) ebbe a convenire in giudizio il Comune di Cappadocia perché fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all'interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso;

- che l'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune esente da ogni responsabilità per l'accaduto, da ascrivere, invece, agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore;

- che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, innanzi al quale interveniva Beatrice, divenuta "*medio tempore*" maggiorenne;

- che avverso la sentenza della Corte abruzzese ricorrono per cassazione Beatrice e Patrizio, sulla base – come detto – di due motivi;

- che il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.", e ciò "per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano";

- che il motivo, da un lato, richiama il principio secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare solo che “la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse”, soggiungendo, dall’altro, i ricorrenti di aver “provato il rapporto eziologico tra il gioco e la caduta, nonché la presenza sullo stesso di una «sostanza oleosa» non percepibile agli occhi ma solo al tatto”;

- che nulla, invece, avrebbe dimostrato il convenuto, se non “offerto indicazioni su come fosse lo stato dei luoghi a distanza di anni dall’evento e che si facesse manutenzione ordinaria sui giochi due volte l’anno”, sicché ambo i giudici di merito – nell’escludere la responsabilità del Comune – avrebbero alterato “la ripartizione dell’onere della prova”;

- che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omesso esame di un fatto decisivo”, e ciò “per non aver la Corte di Appello valorizzato le dichiarazioni del teste

Isabella”, avendo ella evidenziato l’assenza di sicurezza dei giochi, per la presenza, oltre che della sostanza oleosa, di radici arboree che rendevano disomogeneo il tappeto di gomma posto a protezione dalle cadute, nonché per la scarsa manutenzione della struttura;

- che è rimasto solo intimato il Comune di Cappadocia;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 19 gennaio 2022.

Considerato in diritto

- che il ricorso è inammissibile;



- che il primo motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni;

- che, per un verso, esso dà per accertato un fatto – la presenza sul gioco della sostanza oleosa – che la sentenza ha invece ritenuto non provato, sicché la denuncia di violazione dell'art. 2051 cod. civ., sotto il profilo dell'errata ripartizione dell'onere della prova, non appare neppure astrattamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.;

- che, infatti, il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “*ex multis*”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);

- che ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo

quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442);

- che, per altro verso, il presente motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la “*ratio decidendi*” della sentenza impugnata, che ha dato seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” – non si connota, di per sé, “per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”, i quali, “in un parco giochi”, devono “avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare” (così, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2014, n. 18167);

- che pure il secondo motivo è inammissibile;

- che, al riguardo va segnalato, innanzitutto, che – avendo il gravame, già esperito dall'odierno ricorrente, avuto ad oggetto una sentenza resa in prime cure in data 1° marzo 2016 – l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012;

- che siffatta circostanza determina l'applicazione al presente giudizio, “*ratione temporis*”, dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n.

24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);

- che, d’altra parte, la censura è inammissibile anche per un’altra ragione, ovvero perché il dedotto “omesso esame”, lungi dall’aver ad oggetto un fatto – vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) – investe “le dichiarazioni della teste Isabella”;

- che, tuttavia, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa” – nella specie, la presenza della sostanza oleosa sul gioco (ciò che la Corte abruzzese ha escluso) – sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596 01; cfr. anche Cass. Sez. 6 Lav.,

ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01);

- che essendo rimasto solo intimato il comune di Cappadocia nulla va disposto quanto alle spese;

- che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione

